

PERIODICA

de Re Canonica



ULRICH RHODE, S.J.
LA SOSPENSIONE IMPOSTA DI CARATTERE NON PENALE

ANNO 2020 - VOLUME 109 - FASCICOLO 2
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

LA SOSPENSIONE IMPOSTA DI CARATTERE NON PENALE

ULRICH RHODE, S.J.*

Molti canonisti, quando sentono il termine «sospensione», pensano subito alla pena di cui nel libro sesto del Codice. Non sembra esserci molta consapevolezza del fatto che il diritto canonico conosce anche una sospensione di carattere non penale. Quest'osservazione si spiega facilmente: come i commenti al Codice, anche i manuali e le lezioni si occupano prevalentemente dei temi trattati nel Codice. Se il Codice non contiene norme che affrontano direttamente un determinato tema, esso rischia di non ricevere molta attenzione neanche nella dottrina. Un esempio è la sospensione di carattere non penale. Benché il diritto vigente contenga molti esempi di una tale sospensione, non contiene affermazioni generali a riguardo. Di conseguenza, questo tema viene tralasciato sia quando si studiano gli uffici ecclesiastici, sia quando si studia la normativa sull'ordine sacro.

La prima sezione di questo studio presenta una panoramica dell'uso del termine «sospensione» nel diritto canonico. Nella seconda sezione segue una panoramica delle norme sulla sospensione di carattere non penale imposta a una persona; in questa panoramica saranno incluse non

* Ulrich Rhode, S.J., Decano della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma.

solo le norme che usano il termine «sospensione», bensì anche altre norme che si riferiscono a misure equivalenti. In un terzo momento si discuteranno le rispettive questioni terminologiche. La quarta sezione poi affronta la domanda di quali siano le situazioni, oltre ai casi esplicitamente previsti dalla legge, in cui una sospensione non penale imposta a una persona può essere legittima. La quinta sezione esamina le rispettive questioni procedurali. Infine si esaminerà quali siano gli effetti giuridici di una sospensione non penale imposta a una persona.

1. Il termine «sospensione» nel diritto canonico

1.1 *La sospensione come censura nel Codice del 1983*

Esaminando l'uso del termine «sospensione» nel diritto vigente, è naturale cominciare con la sospensione come censura (cann. 1333-1334). Si tratta di una censura che il CIC/1983 prevede solo per i chierici. Si tratta di un divieto; può proibire tre tipi di atti: (1) atti della potestà di ordine, (2) atti della potestà di governo, e (3) atti con i quali si esercitano i diritti o le funzioni inerenti un ufficio. Può trattarsi di una pena *latae sententiae* o di una pena *ferendae sententiae*. Quando si tratta di una pena *latae sententiae*, essa vieta tutti gli atti delle tre categorie menzionate. Quando, invece, si tratta di una pena *ferendae sententiae*, è necessario che la competente autorità determini l'ambito della pena. A differenza del Codice del 1917¹, nel CIC/1983, la sospensione penale è sempre una censura, cioè una pena medicinale. Di conseguenza, ha sempre un carattere provvisorio. Quando il chierico, dunque, ha receduto dalla contumacia, l'autorità competente è obbligata a rimettere la sospensione (can. 1358 §1). Di conseguenza, non è possibile punire un chierico con una sospensione

¹ Can. 2298, 2° CIC/1917 prevedeva la sospensione come una *poena vindicativa*.

perpetua, e neanche con una sospensione che cessa dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo.

Esiste anche la possibilità di imporre a un chierico un divieto di esercitare atti delle tre categorie come pena perpetua, oppure come una pena imposta per un determinato periodo (can. 1336 §1, 3°). In tali casi non si tratterebbe di una censura, ma di una pena espiatoria. Il contenuto della censura e della pena espiatoria è identico. Il modo, però, in cui la pena s'impone, è diverso. Per la pena espiatoria il Codice non usa il termine «sospensione». Quando questo termine si usa nel diritto penale canonico, è un termine tecnico con un significato molto preciso, riservato per la censura.

1.2 *La sospensione non penale nel Codice del 1983*

Non tutte le norme del Codice che contengono le parole *suspensio* o *suspendere* si riferiscono alla sospensione penale. In effetti, l'uso non penale di queste parole, nel Codice vigente, è più frequente dell'uso penale. Il termine «sospensione» usato senza significato penale, non è un termine tecnico specifico del diritto canonico. Sembra che nel Codice la parola «sospensione», quando non si riferisce alla censura, abbia più o meno lo stesso significato che in altri ordinamenti giuridici. Chi sospende qualcosa, interrompe provvisoriamente le conseguenze giuridiche della cosa sospesa. Non si tratta di una soppressione definitiva della cosa; la cosa continua ad esistere. Nella maggioranza dei casi, la durata di una tale sospensione non viene determinata in modo numerico (cioè indicando tanti giorni o anni); la durata, invece, dipende da un evento futuro di cui, all'inizio della sospensione, normalmente non si conosce ancora la data.

Qual è la cosa che viene sospesa? In alcuni casi una tale sospensione non si riferisce a una determinata persona. Per esempio, alcuni canoni, soprattutto nel diritto processuale,

prevedono la sospensione di una causa², un'istanza³, una sentenza⁴, un decreto⁵ o dell'esecuzione di una sentenza⁶ o di un decreto⁷. Altri canoni, invece, si riferiscono a una determinata persona. Si sospendono i suoi diritti e obblighi⁸, una proibizione⁹, un voto¹⁰, la potestà della persona¹¹, o l'esercizio della sua potestà¹² o di un ufficio¹³ o di una funzione¹⁴. Può essere sospeso non solo un individuo, ma anche un intero collegio, per esempio un Concilio¹⁵ o un Sinodo¹⁶.

In alcune situazioni la sospensione si produce *ipso iure*. Per esempio, se la Sede Apostolica diviene vacante dopo la convocazione di un Sinodo dei Vescovi o durante la sua celebrazione, l'assemblea del Sinodo *ipso iure* è sospesa (can. 347 §2). In altri casi, la sospensione viene imposta tramite la decisione di un'autorità, cioè *ab homine*, tipicamente tramite un atto amministrativo singolare. Per esempio, durante l'esame di un ricorso amministrativo, la competente autorità può ordinare per decreto di sospendere l'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato (can. 1737 §3).

Se si fa un paragone fra la sospensione come censura e la sospensione non penale, ci si può chiedere se il linguaggio usato dal Codice per i due tipi di sospensione sia uguale o differente. Occorre rispondere che riguardo al linguaggio

² Can. 1678 §4 secondo il m.p. *Mitis Iudex*.

³ Cann. 1518, 1°, 1519 §1.

⁴ Can. 1353.

⁵ Cann. 700, 1353.

⁶ Cann. 1638, 1644 §2, 1647 §1, 1650 §3.

⁷ Cann. 1734 §1, 1736 §§1-4, 1737 §3.

⁸ Cann. 685 § 1, 744 §1, 745, 1344, 3°, 1352 §2.

⁹ Cann. 1335, 1352 §1.

¹⁰ Cann. 1195, 1198, 1203.

¹¹ Cann. 139 §1, 143 §2, 481 §2.

¹² Can. 1417 §2.

¹³ Can. 1488 §1.

¹⁴ Cann. 1470 §2, 1489.

¹⁵ Can. 338 §1.

¹⁶ Cann. 344, 6°, 347 §2, 468 §1.

non ci sono differenze. Per la sospensione come censura, si usa più frequentemente il sostantivo *suspensio*; talvolta però anche il verbo *suspendere*¹⁷. Per la sospensione non penale si verifica il contrario: con più frequenza si usa il verbo¹⁸. Quando il Codice si riferisce alla sospensione come censura, qualche volta parla direttamente di una persona sospesa, cioè di un chierico sospeso¹⁹. Quando, invece, si riferisce alla sospensione non penale, il Codice normalmente non parla di una persona sospesa, bensì dice, per esempio, che la potestà della persona è sospesa. Ci sono, però, eccezioni²⁰. In effetti, è equivalente dire che una persona è sospesa dalla sua potestà o dire che la potestà di una persona è sospesa. Per riassumere, si può constatare che il linguaggio usato non è sufficiente per distinguere tra i due tipi di sospensione. Per accertare il tipo di sospensione occorre sempre esaminare il senso della rispettiva norma.

1.3 *L'uso del termine «sospensione» in altre norme canoniche*

Paragonato con il Codice del 1983, in altre norme canoniche si trova una diversità ancora maggiore dell'uso del termine «sospensione».

1.3.1 La sospensione nel Codice orientale

Il Codice orientale non stabilisce che la pena di sospensione possa essere imposta solo ai chierici (cf. can. 1432 CCEO). Intenzionalmente questa limitazione non è stata fatta, per permettere anche la sospensione dei chierici minori e dei laici che esercitano un ministero o un'altra funzione nella Chiesa²¹.

¹⁷ Cann. 1109, 1333 §2 e §3, 3°, 1383.

¹⁸ Cann. 1644 §2, 1734 §1, 1736 §§2-4, 1737 §3.

¹⁹ Cann. 1109, 1333 §2 e §3, 3°, 1383.

²⁰ Cann. 1470 §2, 1488 §1, 1489.

²¹ Cf. *Coetus specialis de delictis et poenis*, Sessio I, 3-8 mar. 1980, *Nuntia* 12 (1981) 61, can. 36, e 70, can. 47; *Communicationes* 46 (2014)

Inoltre, il Codice orientale non conosce una distinzione chiara fra pene medicinali ed espiatorie. Di conseguenza, il Codice orientale prevede la possibilità di una sospensione imposta per un determinato periodo (can. 1402 §2 CCEO)²². Nel diritto penale orientale si trova una norma particolarmente interessante:

Can. 1154, 2° CCEO: Actioe poenali praescriptione exstincta: [...]

2° si bonum publicum requirit, Hierarcha remediis opportunis administrativis non exclusa suspensione ab exercitio ministerii sacri vel amotione ab officio uti potest.

Il canone si riferisce a una situazione in cui l'azione penale è estinta per prescrizione. Perciò, la sospensione menzionata in questo canone non può avere carattere penale. Non si indicano cause particolari per questa sospensione; il canone, in modo molto generico, fa solo riferimento al bene pubblico. Sembra che la sospensione menzionata in questo caso possa essere non solo provvisoria, ma anche perpetua.

1.3.2 La sospensione in altre leggi della Sede Apostolica

Anche all'infuori dei Codici ci sono norme nel diritto universale che parlano di una sospensione che non si riferisce a una determinata persona. L'istruzione *Dignitas connubii* parla, benché in modalità negativa, sulla sospensione della competenza di un tribunale²³. L'istruzione sugli istituti superiori di scienze religiose contiene norme sulla sospensione di un'intera istituzione, cioè di un tale istitu-

175, can. 35. In un primo momento, i Consultori pensavano ancora che la sospensione avrebbe riguardato solo i chierici; cf. *Coetus IX de delictis et de poenis*, Sessio I, 18-23 nov. 1974, *Nuntia* 4 (1977) 92, can. 47, e 96.

²² Cf. *Coetus specialis de delictis et poenis*, Sessio I, 3-8 mar. 1980, *Nuntia* 12 (1981) 42-43.

²³ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istr. *Dignitas connubii*, 25 gen. 2005, *Communicationes* 37 (2005) 19, art. 12.

to²⁴, o almeno la sospensione del suo riconoscimento da parte della Sede Apostolica²⁵.

Fra le norme che prevedono una sospensione non penale imposta a una persona, ci sono le norme sulla dispensa dal celibato del 1980. Secondo queste norme, l'Ordinario che riceve da un sacerdote la petizione per la dispensa dal celibato, normalmente deve sospendere il sacerdote dall'esercizio degli ordini sacri²⁶. La Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e le *Ordinationes* collegate a essa trattano la sospensione di un docente di una Facoltà ecclesiastica²⁷. Il Regolamento Generale della Curia Romana tratta dettagliatamente la sospensione dall'ufficio²⁸, in modo particolare la sospensione come una «sanzione disciplinare»²⁹.

1.3.3 La sospensione nel diritto proprio delle persone giuridiche

Ci sono persone giuridiche che prevedono la possibilità di una sospensione dell'appartenenza di un membro. Per esempio, gli statuti della Comunità di Vita Cristiana stabiliscono³⁰:

²⁴ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA [= CEC], istr. *Con il Concilio*, del 28 giu. 2008, *Communicationes* 40 (2008) 311, art. 9, g).

²⁵ Istr. *Con il Concilio* (cf. nt. 24), art. 44.

²⁶ SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE [= CDF], Norm. *Ordinarius competens*, 14 ott. 1980, *AAS* 72 (1980) 1136, art. 4.

²⁷ FRANCESCO, cost. ap. *Veritatis gaudium*, 8 dic. 2017, *Communicationes* 50 (2018) 30, art. 30 b); CEC, *Ordinationes*, 27 dic. 2017, *Communicationes* 50 (2018) 56-57, art. 24 §§ 1 e 3.

²⁸ SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 apr. 1999, *AAS* 91 (1999) 662-671, art. 70, 72, 73, 74 §2, 76 §3, 80 §1, 81 §3, 83, 95 §4.

²⁹ SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale* (cf. nt. 28), art. 70.

³⁰ COMUNITÀ DI VITA CRISTIANA, *Principi Generali*, 3 dic. 1990, art. 17 [accesso: 18/11/2019], <http://www.cvx torino.it/cvx torino/doc/doc pgg.pdf>.

Art. 17 – Sospensione ed esclusione

L'accettazione dei Principi Generali della Comunità di Vita Cristiana è un prerequisito per appartenervi a qualsiasi livello. Una mancanza rilevante di un membro o di una comunità locale nell'osservanza di essi è causa di sospensione ed eventuale esclusione da parte della Comunità Nazionale. Una rilevante mancanza di una Comunità Nazionale nel procedere quando una delle sue comunità locali non osservi i Principi Generali è causa della sua sospensione ed eventuale esclusione dalla Comunità Mondiale.

Similmente, gli statuti del Sovrano Militare Ordine di Malta prevedono la sospensione come sanzione disciplinare³¹, e in modo particolare la sospensione cautelare³². La figura della sospensione dalla qualità di membro può sorprendere, perché il Codice del 1983 non la prevede. Sembra chiaro che anche un membro sospeso rimanga comunque membro e che la sua sospensione debba essere interpretata, invece, come una sospensione dei diritti e degli obblighi che la qualità di essere membro comporta³³.

2. Le norme sulla sospensione di carattere non penale imposta a una persona

Mentre la panoramica precedente ha applicato un criterio linguistico, esaminando tutte le norme che usano le parole *suspensio* o *suspendere*, di seguito si esamineranno le norme sulla sospensione non penale come figura giuridica, indipendentemente dal fatto se la rispettiva norma

³¹ SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, *Codice*, 28-30 apr. 1997, art. 120, 122-123, 127 §2 [accesso: 18/11/2019] <https://www.orderofmalta.int/wp-content/uploads/2016/07/Sovrano-Ordine-di-Malta-Costituzione-e-Codice.pdf>.

³² *Codice* (cf. nt. 31), art. 124.

³³ Come illustrazione del tentativo di sospendere un membro di un'associazione, si veda un caso giudiziale nato in Argentina, che ha poi raggiunto la Rota Romana: «Derecho de asociación y a la buena fama», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 11 (2004) 513-534.

usi le parole *suspensio* o *suspendere* oppure se si riferisca alla stessa figura giuridica con altri termini. Tuttavia, non si esamineranno tutti i tipi di sospensione non penale, ma l'esame si limiterà al tipo più diffuso, cioè la sospensione non penale provvisoria di una persona dal suo ufficio, dagli ordini sacri o da un'altra funzione. Questa decisione implica una doppia limitazione:

a) Non vengono trattate quelle sospensioni che non si riferiscono a una determinata persona.

b) Si tralascia anche l'ipotesi, contemplata nel CIC/1917 e nel CCEO, di una «sospensione» perpetua.

Le norme sulla sospensione provvisoria imposta a una persona saranno esaminate in due sezioni. La prima affronta la sospensione imposta *ipso iure*, per poi passare alla sospensione imposta *ab homine*. In ambedue le sezioni si esamineranno prima le norme che usano i termini *suspensio* o *suspendere*, e poi le norme equivalenti che non li usano.

2.1 «Sospensione» imposta a *iure*

(1) Il can. 143 §2 determina la sospensione della potestà di una persona che fa appello o ricorso contro la rimozione o privazione del proprio ufficio, presupposto che tale appello o ricorso abbia effetto sospensivo³⁴. In tale caso, due tipi

³⁴ L'effetto sospensivo può entrare *ipso iure* oppure per decisione della legittima autorità. Quando si tratta di una privazione dell'ufficio, cioè quando si tratta di una causa penale, l'effetto sospensivo dell'appello o del ricorso entra *ipso iure* (can. 1353). Lo stesso vale per l'appello contro una decisione del tribunale che determina una rimozione non penale (can. 1638). Nel caso di un ricorso gerarchico contro una rimozione non penale, una sospensione *ipso iure* non è prevista; può, però, essere concessa dalla competente autorità (can. 1736). Per quanto riguarda il ricorso di un parroco rimosso o trasferito contro il decreto di rimozione o trasferimento (cf. can. 1752), gli autori discutono la questione se il can. 1747 §3 includa implicitamente un effetto sospensivo del ricorso; cf. K. LÜDICKE, commento al can. 1747, in *MK CIC*, n. 4 (apr. 1992). Stando alla lettera del canone, occorre dire che viene stabi-

di sospensione sono tra loro connessi. Da una parte, la sentenza o il decreto di rimozione o privazione viene sospeso. Questa sospensione, poi, secondo il can. 143 §2, comporta un'altra sospensione, cioè la sospensione della potestà annessa all'ufficio. A causa della prima sospensione, il titolare non perde il suo ufficio. A causa della seconda sospensione, non può esercitare il suo ufficio. È questa seconda sospensione che occorre prendere in considerazione nella presente sezione di questo studio. Si tratta di una sospensione imposta *ipso iure* di esercitare il proprio ufficio. Non si tratta di una sospensione penale. Riguarda solo la potestà che il titolare possiede in virtù del suo ufficio, non la potestà che eventualmente possiede in base all'ordine sacro.

(2) Secondo il can. 481 §2, «*Suspensio munere Episcopi dioecesiani, suspenditur potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali dignitate aucti sint*». Anche in questa norma si tratta di una sospensione imposta *a iure*. Non si tratta di una sospensione penale. Può darsi che la sospensione del Vescovo diocesano abbia carattere penale. In questo caso, però, il delitto è stato commesso dal Vescovo, non dai Vicari. Perciò, la sospensione dei Vicari non ha carattere penale. È anche chiaro che questa sospensione riguarda solo l'ufficio dei Vicari; non riguarda la potestà di ordine di cui i Vicari godono come sacerdoti.

(3) Il Codice del 1917 prevedeva la facoltà della Santa Sede di nominare un Amministratore apostolico *sede plena*. Per questo caso, il can. 316 §1 CIC/1917 stabiliva: «*Si Ad-*

lito solo un determinato effetto sospensivo, cioè il divieto di nominare un nuovo parroco; non si stabilisce, invece, una sospensione totale del decreto di rimozione o trasferimento; cf. SSAT, Sentenza definitiva, 24 giu. 1995, Prot. N. 23443/92 CA; 23444/92 CA; 23445/92 CA, Translationis, in W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, Montréal 2011, 357-376; cf. G.P. MONTINI, «Commento al can. 1747», in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 1386.

ministrator Apostolicus dioecesi, sede plena, praeficiatur, iurisdictio Episcopi eiusque Vicarii Generalis suspenditur». Il Codice vigente non fa riferimento all'Amministratore Apostolico *sede plena*. In effetti, però, la Santa Sede continua a usare questa figura. In questo caso, considerando che non ci sono altre norme, sembra che sia necessario applicare ancora oggi i rispettivi canoni del Codice del 1917, inclusa la norma sulla sospensione del Vescovo diocesano e dei suoi Vicari³⁵. È ovvio che questa sospensione non ha carattere penale. Intende evitare conflitti di potere entro l'Amministratore apostolico e gli altri Ordinari³⁶.

2.2 *Proibizioni che equivalgono alla sospensione imposta a iure*

Ci sono norme che stabiliscono una proibizione imposta *ipso iure* di esercitare una potestà, un ufficio o una funzione, senza usare il termine «sospensione». Ciononostante, il contenuto di tali proibizioni è uguale alle sospensioni che sono state trattate sopra (sezione 2.1).

(4) Per il caso di un chierico che ha inviato il libello per ricevere la dichiarazione di nullità della sua ordinazione, il can. 1709 §2 stabilisce: «*Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur*». Questa proibizione intende evitare il rischio che il chierico possa porre atti della potestà di ordine, che a causa dell'invalidità della sua ordinazione, sarebbero invalidi.

(5) Anche gli impedimenti per l'esercizio degli ordini sacri, secondo il can. 1044 §2, equivalgono alla sospensione non penale dagli ordini. Per esempio, un chierico che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, 1°, rimane, per così dire, sospeso dagli ordini sacri. (Le irregolarità per l'esercizio degli ordini sacri,

³⁵ Così anche G. BIER, «Apostolischer Administrator», in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, I, Paderborn 2000, 139.

³⁶ Cf. can. 1353, 1638. 1747 §3.

invece, non sono simili alla sospensione, perché le irregolarità, benché si possa dispensare da esse, di per sé non hanno carattere provvisorio ma perpetuo.)

(6) Si può anche accennare al chierico dimesso da un istituto di vita consacrata o da una società di vita apostolica, che non ha ancora trovato un Vescovo che gli permetta l'esercizio degli ordini sacri. Secondo il can. 701, in una tale situazione l'esercizio degli ordini è *ipso iure* vietato.

(7) Finalmente, quando tutto un collegio è sospeso, per esempio un Concilio o un Sinodo, si potrebbe dire che anche i diritti e gli obblighi che i rispettivi membri hanno in quanto membri, sono sospesi.

2.3 «Sospensione» *ab homine*

In questa sezione occorre considerare più in dettaglio i tre esempi — già brevemente menzionati — di una «sospensione» non penale imposta *ab homine*.

(8) Le norme sulla dispensa dal celibato dei sacerdoti, del 1980³⁷, stabiliscono:

Recepta petitione, decernat Ordinarius an sit locus procedendi, et, in casu affirmativo, oratorem ab exercitio sacrorum Ordinum ad cautelam suspendat, nisi, ad protegendam bonam famam ipsius sacerdotis vel ad bonum communitatis tuendum, huiusmodi exercitium prorsus necessarium esse iudicaverit.

Questa sospensione non ha carattere penale. Il fatto che qualcuno chieda una dispensa dal celibato, infatti, non è un delitto. La storia di questa norma dimostra che ha la sua origine nella procedura che si deve osservare nel caso di un chierico che afferma l'invalidità della sua ordinazione o degli obblighi che provengono dall'ordinazione³⁸. La so-

³⁷ Norme *Ordinarius competens* (cf. nt. 26).

³⁸ E. LOHSE, «The origin and nature of the suspension ad cautelam of article 4 of the 1980 Normae procedurales for dispensations from celibacy», *Periodica* 94 (2005) 647-680 e 95 (2006) 69-107.

sospensione è una reazione alla possibilità che l'ordinazione fosse invalida, e vuole impedire che il sacerdote celebri sacramenti invalidi. Perciò, la sospensione riguarda solo l'esercizio degli ordini sacri del sacerdote. La sospensione di cui in questa norma, dunque, non riguarda la potestà di governo eventualmente posseduta dal rispettivo sacerdote, per esempio come giudice diocesano.

(9) La Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* (per le Facoltà ecclesiastiche) stabilisce³⁹:

Art. 30. Gli Statuti devono determinare:

- a) quando ed a quali condizioni i docenti cessino dal loro ufficio;
- b) per quali motivi e con quale procedura essi possano essere sospesi o rimossi o anche privati dall'ufficio, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del docente, sia della Facoltà od Università, in primo luogo dei suoi studenti, sia anche della stessa comunità ecclesiale.

Le *Ordinationes* annesse alla Costituzione aggiungono⁴⁰:

Art. 24 §1. Sia definito con cura negli Statuti il modo di procedere nei casi di sospensione o di rimozione del docente, specialmente per cause riguardanti la dottrina [...]

§3. Tuttavia, nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospenda *ad tempus* il docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

Considerando che il corpo docente può essere composto di chierici e laici, è ovvio che la norma si applica ad ambedue le categorie di docenti. È anche chiaro che la norma riguarda l'esercizio dell'ufficio come docente. Nel caso di un docente chierico, dunque, la norma non riguarda l'esercizio degli ordini sacri. La norma dichiara che la sospensione può essere imposta soprattutto per

³⁹ FRANCESCO, cost. ap. *Veritatis gaudium* (cf. nt. 27).

⁴⁰ CEC, *Ordinationes* (cf. nt. 27).

cause che riguardano la dottrina; in questo modo la norma lascia aperta la possibilità di applicarla anche a una sospensione imposta per ragioni di altro tipo. Considerando che il motivo della sospensione è «il bene degli studenti e dei fedeli», è chiaro che la norma non ha necessariamente carattere penale. In modo particolare, la sospensione può anche essere adeguata in casi in cui non è ancora sufficientemente provato se il docente si sia veramente allontanato dalla dottrina della Chiesa.

(10) Il Regolamento generale della Curia Romana tratta dettagliatamente la sospensione dall'ufficio⁴¹. Può essere imposta a causa di determinate violazioni degli obblighi del dipendente. Le norme determinano anche la procedura e la durata massima di una tale sospensione, che è di 15 giorni. Questa sospensione viene qualificata come una «sanzione disciplinare»⁴². Benché tale misura sia simile a una pena, formalmente non ha carattere penale.

(11) Oltre la sospensione dall'ufficio, il Regolamento tratta anche la sospensione cautelare⁴³. È prevista per il caso di un dipendente contro di cui una causa penale (civile) è stata iniziata, sia nello Stato della Città del Vaticano, sia in un altro paese. La sospensione cautelare può essere imposta anche per altri motivi gravi. È chiaro che la sospensione cautelare è possibile anche in casi in cui non è ancora sicuro se il dipendente abbia commesso una violazione dei suoi obblighi.

Norme simili a quelle del Regolamento Generale della Curia Romana si trovano anche nelle norme peculiari di alcuni dicasteri della Curia o di istituzioni collegate alla Santa Sede⁴⁴.

⁴¹ SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale* (cf. nt. 28).

⁴² SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale* (cf. nt. 28), art. 70.

⁴³ SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale* (cf. nt. 28), art. 80 §2, 84, 85.

⁴⁴ SEGRETERIA DI STATO, Decreto generale sulla *Caritas Internationalis*, 2 mag. 2012, AAS 104 (2012) 916, art. 7 §3; ID., *Regolamento*

2.4 *Proibizioni che equivalgono alla sospensione ab homine*

(12) Alla sospensione imposta *ab homine*, si possono paragonare le misure cautelari previste nel processo penale secondo il can. 1722⁴⁵. La possibilità di imporre tali misure cautelari nel caso di un *delictum gravius* è l'oggetto delle rispettive norme della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2010⁴⁶. Il can. 1722 stabilisce che l'Ordinario può allontanare (*arcere*) l'accusato dall'esercizio del ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico. Com'è possibile allontanare l'accusato da queste attività⁴⁷? Tipicamente questo si farà tramite una proibizione. Il canone indica tre scopi per i quali una misura cautelare può essere imposta: (a) per prevenire gli scandali, (b) per tutelare la libertà dei testimoni e (c) per garantire il corso della giustizia. Benché le misure cautelari siano previste per il processo penale — inclusa,

per il personale della Radio Vaticana, 1° set. 1995, *AAS* 87 (1995) 893-900, art. 66, 70, 71, 74 §3, 76 §2, 79, 88 §3.

⁴⁵ Riguardo alla sospensione come misura cautelare cf. J.P. BEAL, «Administrative Leave: Canon 1722 Revisited», *Studia Canonica* 27 (1993) 293-320; G.P. MONTINI, «Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 12 (1999) 191-204; M. GALLUCCIO, «Peculiarità della funzione cautelare nel diritto canonico alla luce dei provvedimenti ex can. 1722 CIC», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it) n° 27 (2015) 1-29; M. MEDINA BALAM, «Medidas cautelares previstas por el canon 1722 y su aplicación», in M. MEDINA BALAM – L. DE J. HERNÁNDEZ MERCADO, ed., *La dimisión del estado clerical y su normativa canónica más reciente*, México 2012, 161-187.

⁴⁶ CDF, *Norme*, 21 mag. 2010, *AAS* 102 (2010) 427, art. 19.

⁴⁷ A differenza dal Codice del 1917, gli schemi per il can. 1722 del Codice del 1983 già dall'inizio non usavano il termine *prohibere* (cf. can. 1956 CIC/1917), bensì il termine *arcere*; cf. *Communicationes* 48 (2016) 162, can. 6. Non si conoscono le ragioni di questo cambio. Sembra che si sia trattato solo di ragioni linguistiche. Almeno i consultori, quando cominciarono a discutere questo canone, identificavano il termine *arcere* con una sospensione; cf. *Communicationes* 48 (2016) 214, c).

nel caso dei *delicta graviora*, l'investigazione previa — le misure cautelari non hanno carattere penale. Possono essere imposte già in un momento in cui non è certo se l'accusato abbia commesso il delitto. Inoltre, il can. 1722 descrive chiaramente il carattere provvisorio delle misure cautelari. Venendo meno la causa, devono essere revocate, e cessano per il diritto stesso quando finisce il processo penale.

2.5 *Riassunto degli esempi*

Tutte le norme che sono state elencate in questa sezione (da 2.1 a 2.4) si riferiscono a una proibizione imposta a una persona. Il contenuto concreto di queste proibizioni è diverso: possono riguardare l'esercizio degli ordini sacri, della potestà di governo, di un ufficio, o di un'altra funzione. In tutti i casi, la proibizione ha un carattere provvisorio, vuol dire, la proibizione viene imposta con l'intenzione che a determinate condizioni cesserà. In alcuni degli esempi la proibizione è imposta *ipso iure*, in altri da un'autorità ecclesiastica. In tutti gli esempi, la proibizione non è una pena. Ciò nonostante, in alcuni esempi ha una somiglianza con le pene, perché si tratta di una reazione a una violazione commessa dalla rispettiva persona. In altri esempi si tratta di una proibizione imposta a una persona che non ha violato nessuna norma.

3. **Questioni terminologiche**

3.1 *In quali casi è adeguato parlare di una «sospensione» imposta a una persona?*

Lasciando in disparte le sospensioni il cui oggetto non è una persona, bensì una decisione o una cosa, ci si può chiedere quando sia adeguato usare il termine «sospensione» per una misura imposta a una persona. Sembra che tre risposte possano venire in mente:

a) Chi vuole dare al termine sospensione un significato molto ristretto, potrebbe limitarlo alla censura di cui ai cann. 1333-1334, mentre tutte le altre sospensioni imposte alle persone sarebbero al massimo sospensioni in senso improprio.

b) Chi invece vuole dare al termine sospensione il significato più ampio possibile, potrebbe includere in questo termine tutte le misure che da una parte proibiscono di esercitare un ufficio, una funzione o l'ordine sacro, mentre d'altra parte la persona sospesa non perde l'ufficio, la funzione o l'ordine sacro.

c) Paragonata a questa definizione molto larga, un'altra, che è più restrittiva, aggiunge come elemento della definizione della sospensione la sua provvisorietà; secondo tale definizione una misura perpetua non sarebbe inclusa.

ad a) A prima vista, la semplicità della definizione più ristretta, cioè la sospensione come censura, può sembrare attraente. Comporta, però, notevoli svantaggi. Un primo svantaggio è il fatto che tale concetto non corrisponde al linguaggio usuale dei documenti giuridici della Chiesa. È già stato mostrato che il termine «sospensione» viene usato non solo per la censura, bensì anche per molte proibizioni non penali; si vedano i sette esempi elencati sopra nelle sezioni 2.1 e 2.3. Un altro svantaggio è la dipendenza di tale definizione da una determinata versione di un determinato Codice. Secondo la definizione stretta, una sospensione nel diritto della Chiesa latina sarebbe limitata ai chierici, mentre la sospensione nel diritto orientale concernerebbe anche i laici. Inoltre, una modifica del diritto penale della Chiesa latina potrebbe comportare una modifica della definizione. Invece di distinguere fra la sospensione in senso proprio e in senso improprio, dunque, è più facile e più chiaro distinguere fra la sospensione come censura e altri tipi di sospensione.

ad b) La definizione molto larga, invece, cioè quella che include tutte le proibizioni che non tolgono l'ufficio, la funzione o l'ordine sacro come tale, sembra troppo ampia.

Secondo tale definizione, infatti, anche la dimissione dallo stato clericale sarebbe un tipo di sospensione, perché da una parte proibisce quasi totalmente l'esercizio dell'ordine sacro, d'altra parte, però, non lo toglie, perché a causa del carattere indelebile del sacramento dell'ordine non si può togliere. È evidente, dunque, che anche la definizione molto larga è troppo lontana dal linguaggio usuale della Chiesa.

ad c) La migliore soluzione sembra essere la definizione intermedia (c): si parla di una sospensione imposta a una persona, quando l'esercizio di un ufficio, una funzione o dell'ordine sacro viene proibito in modo provvisorio, quando la persona, però, non perde l'ufficio ecc. in modo definitivo. Fra le sospensioni incluse in tale definizione si può distinguere fra la sospensione come censura e altri tipi di sospensione. Questa definizione corrisponde abbastanza bene all'uso del termine nei documenti canonici vigenti. Rimane una certa discrepanza in quanto il can. 1154, 2° CCEO sembra permettere anche una sospensione perpetua. Secondo la definizione c), invece, tale misura non dovrebbe essere chiamata «sospensione»; si tratta di un altro tipo di proibizione. Includere nella definizione del termine «sospensione» l'elemento della provvisorietà, ha anche il vantaggio che tale definizione sembra corrispondere meglio all'uso comune di questo termine nelle diverse lingue moderne.

In seguito, dunque, il presente studio presuppone la definizione intermedia (c) che non si limita alla censura, ma presuppone sempre l'elemento della provvisorietà. Si noti, però, che tutte le questioni discusse in seguito si pongono comunque, indipendentemente dalla definizione che uno preferisce.

3.2 *Esiste un altro termine per la sospensione non penale?*

A chi cerca un'espressione che riesca a descrivere la sospensione non penale in termini positivi (cioè evitando la qualifica «non penale»), diverse espressioni possono venire

in mente, per es. le espressioni «sospensione amministrativa», «sospensione disciplinare», «sospensione cautelare» o «proibizione provvisoria» (o «divieto provvisorio»).

a) Chiamare la sospensione non penale una sospensione «amministrativa»⁴⁸, può, però, facilmente creare confusione. L'aggettivo «amministrativo», infatti, non descrive la causa di un atto, bensì la rispettiva procedura. Ora, nell'ordinamento canonico anche una sospensione penale può essere imposta come risultato sia di un processo giudiziale sia di una procedura amministrativa. L'aggettivo «amministrativo», dunque, non è idoneo per distinguere la sospensione non penale da quella penale.

b) L'aggettivo «disciplinare» è meno ambiguo. La parola fa riferimento al comportamento corretto o scorretto della rispettiva persona. È da notare, però, che una parte delle situazioni in cui una sospensione non penale è possibile, non ha nessuna connessione con la correttezza del comportamento della persona. Si pensi, per esempio, alla sospensione della potestà dei Vicari di un Vescovo sospeso, oppure alla sospensione di un chierico durante un processo che esamina la validità della sua ordinazione. In tali circostanze l'espressione «sospensione disciplinare» non sembra adeguata. Sembra, dunque, che quest'espressione riesca a comprendere solo una parte delle fattispecie che possono giustificare una sospensione non penale.

c) L'espressione «sospensione cautelare» esprime lo scopo di una sospensione, quello di evitare determinati pericoli. Quest'espressione descrive bene il carattere della sospensione non penale imposta *ab homine*. Sembra, però, meno adeguata per le proibizioni imposte *a iure*, per esempio nel caso di un chierico religioso dimesso dal suo istituto e non ancora accolto altrove, o nel caso di un Sinodo dei

⁴⁸ Sembra che l'uso di quest'espressione sia ispirato dal termine «administrative leave», molto diffuso nei paesi anglofoni per riferirsi a un'assenza temporanea dal proprio incarico.

Vescovi sospeso durante la vacanza della Sede Apostolica. Inoltre, è da notare, che il Regolamento Generale della Curia Romana distingue fra la «sospensione» (semplice, per così dire) e la «sospensione cautelare». Entrambe le figure, però, fanno parte della figura della «sospensione non penale» nel senso di questo studio.

d) L'espressione «proibizione provvisoria», infine, non lascia riconoscere la natura non penale della sospensione di cui in questo studio. In effetti, anche la censura di sospensione potrebbe essere qualificata come una proibizione provvisoria.

Insomma, per riassumere la totalità dei casi in cui una sospensione non penale è possibile, non sembra esistere un altro termine generale.

4. È possibile imporre una sospensione non penale che non si basa su una determinata norma?

4.1 Il problema

Mentre le norme raccolte sopra dimostrano chiaramente la possibilità di una sospensione non penale imposta a una persona, tutte le norme menzionate riguardano situazioni specifiche. Non raramente, però, sorge la domanda se sia possibile e legittimo imporre una sospensione non penale anche all'infuori di queste situazioni specifiche ben definite. La domanda è questa: l'autorità che è competente per vigilare sul titolare di un ufficio o di un'altra funzione o su un chierico, in virtù della sua potestà di vigilanza può legittimamente imporre una sospensione non penale anche quando non si verifica nessuno dei casi specifici per la quale una sospensione non penale è prevista⁴⁹? Il diritto

⁴⁹ Il problema è stato esaminato anche da M. WERNEKE, «Bischöfliche Leitungsgewalt und kanonisches Strafverfahren. Ein Beitrag zur Einordnung des c. 1722 CIC/1983 im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs durch Kleriker», in L. MÜLLER – W. REES, ed., *Geist – Kirche – Recht*, Fs. L. Gerosa, Berlin 2014, 260-265. L'autore si basa

vigente non contiene norme che trattano questa domanda in modo generale. Sembra che si tratti di una lacuna del diritto. Mentre il libro primo del CIC/1983 tratta in modo generale la rimozione da un ufficio ecclesiastico, il Codice non tratta in modo generale la sospensione provvisoria. Lo stesso vale per funzioni che non sono uffici ecclesiastici. (Tali funzioni sono comunque un tema trascurato dal diritto canonico.) E mentre il diritto canonico tratta dettagliatamente tutte le possibilità di una dimissione (perpetua) dallo stato clericale, manca un trattamento generale della sospensione dagli ordini sacri all'infuori della sospensione penale, cioè della censura di sospensione.

In questi giorni il caso tipico sembra essere questo: un chierico (o un altro fedele con una particolare funzione nella Chiesa) è stato accusato di aver commesso una violazione (non necessariamente un delitto) di carattere sessuale. L'autorità non esclude la possibilità che l'accusa sia fondata. L'autorità ritiene necessario imporre all'accusato un divieto — almeno parziale — di esercitare il suo ufficio, la sua funzione o il suo ordine sacro, sia per escludere che l'accusato possa commettere altre violazioni, sia per evitare uno scandalo. L'autorità ritiene che i limiti inerenti al can. 1722 non permettono — o almeno non permettono ancora — di applicare, con questo scopo, questo canone. Si chiede, dunque, se possa imporre legittimamente una proibizione provvisoria che non si basi sul can. 1722.

4.2 *L'argomento fallito del can. 223 §2*

È stato affermato da alcuni che in modo generale tali proibizioni possano essere giustificate con la norma del can. 223 §2, che stabilisce: «*Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifide-*

soprattutto sulla potestà del Vescovo diocesano di governare la sua diocesi, e arriva alla conclusione che il Vescovo possa imporre proibizioni non penali anche all'infuori dei casi previsti dalla legge.

libus sunt propria, moderari». La Segnatura Apostolica, in una sentenza del 2007, ha respinto quest'argomentazione⁵⁰, e questa posizione della Segnatura tre anni dopo è stata condivisa anche in una dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi⁵¹. I due dicasteri hanno escluso che il can. 223 §2 si possa usare in casi individuali in cui l'autorità vuole restringere i diritti di un fedele. Quando questo canone parla della possibilità di «regolare» (*moderari*) l'esercizio dei diritti di un fedele, invece, si riferisce alla possibilità di farlo tramite le leggi; con altre parole, il canone non può servire come base per imporre una sospensione in un caso concreto.

4.3 *La differenza fra la potestà di imporre una sospensione non penale e la legittimità di tale imposizione*

Il fatto che il can. 223 §2 non può servire come una giustificazione di interventi in casi concreti, non significa necessariamente che tali interventi siano esclusi. In effetti sembra che ci sono situazioni in cui può essere necessario imporre a qualcuno una sospensione non penale dal suo ufficio, da una sua funzione, o dal ministero sacro, almeno in modo parziale. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha sostenuto quest'opinione riguardo a casi di abuso sessuale, quando ha affermato⁵²:

In realtà, al Vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessa-

⁵⁰ SSAT, Sententia definitiva, Prot. N. 37937/05 CA, 28 apr. 2007, *Revocationis facultatum, Ius Ecclesiae* 19 (2007) 611-621.

⁵¹ PCLT, Chiarimenti circa l'applicazione del can. 223 §2 CIC, 8 dic. 2010, *Communicationes* 44 (2010) 280-281. Cf. anche CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Decree, julio 2008, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2008, 8-11.

⁵² CDF, *Guida alla comprensione delle procedure di base riguardo alle accuse di abusi sessuali*, del 2010 [accesso: 18/11/2019], http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_it.html.

ria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.

Per esaminare la possibilità di una sospensione non penale occorre distinguere fra la questione se un'autorità possieda la potestà necessaria per imporre una sospensione non penale, e la questione se lo può fare legittimamente.

Un paragone con la rimozione da un ufficio può illustrare questa distinzione. La rimozione del titolare di un ufficio è legittima solo a determinate condizioni. Per esempio, quando si tratta di un ufficio conferito a tempo indeterminato, la rimozione, per essere legittima, normalmente presuppone una causa grave (can. 193 §1). L'assenza di tale causa grave renderebbe la rimozione illegittima, ma non invalida (cf. can. 10). Sembra che l'autorità che possieda la potestà di conferire un ufficio, possa anche toglierlo validamente; non sempre tuttavia, una rimozione valida è anche legittima. Quando viene imposta in modo illegittimo, esiste la possibilità di impugnarla secondo le norme del diritto.

La stessa distinzione fra potestà e legittimità può essere applicata alla sospensione non penale imposta a una persona. Si può chiedere quale autorità possieda la necessaria potestà di imporla, e quando lo possa fare legittimamente. Per esaminare queste due domande, è opportuno distinguere fra la sospensione da un ufficio, da un'altra funzione, e dagli ordini sacri.

4.4 *La sospensione non penale da un ufficio*

4.4.1 La potestà necessaria per imporre una sospensione

Le norme generali del Codice sugli uffici ecclesiastici benché trattino della rimozione completa del titolare di un ufficio, non trattano in modo generale della possibilità di una proibizione provvisoria. Ciò nonostante, le norme sulla rimozione possono essere un aiuto per discutere la

sospensione da un ufficio⁵³. Di regola, chi ha conferito un ufficio, può anche toglierlo. Invece di toglierlo completamente, ha certamente anche la potestà necessaria per sospendere l'esercizio dell'ufficio. Questo segue dalla *regulae iuris* 35: «*Plus semper in se continet quod est minus*»⁵⁴. Il fatto che l'autorità competente possieda la potestà di sospendere l'esercizio di un ufficio, non ha bisogno di un determinato fondamento giuridico; tale potestà fa semplicemente parte della potestà di governo della rispettiva autorità, nei limiti della sua competenza.

4.4.2 Le condizioni per la legittimità della sospensione

Rimane la questione su quando la sospensione dall'ufficio sia legittima. Anche a questo riguardo il paragone presentato con la rimozione può dare una prima risposta: quando si verificano ragioni sufficientemente gravi per rimuovere il titolare di un ufficio, è certamente legittimo non rimuoverlo completamente, imponendo solo una misura più «leggera», cioè una proibizione provvisoria — sia completa, sia parziale — di esercitare l'ufficio.

Qualora, invece, non ci siano ragioni sufficienti per giustificare una rimozione (perpetua), è più difficile rispondere alla domanda se una sospensione non penale possa essere legittima. Se non si tratta di uno dei casi elencati sopra per i quali le norme specifiche determinano i dettagli, sembra che la risposta debba essere questa: considerando che la competente autorità possiede la potestà per imporre validamente una sospensione non penale, il principio fondamentale da applicare è semplicemente quello del can. 51: ci deve essere una motivazione, cioè una causa per la sospensione non penale, ed essa ovviamente deve essere giusta.

⁵³ Cf. B.J. BERKMANN, «Der betrügerische Kassenwart», in ID. — M. NELLES, *Fälle zum katholischen Kirchenrecht*, Stuttgart 2019, 63.

⁵⁴ Cf. anche la *regula iuris* 53: «*Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus*».

4.4.3 La giusta causa per la sospensione

L'unica causa legittima per una sospensione non penale sembra essere l'intenzione di proteggere la Chiesa e gli individui interessati contro i pericoli che l'esercizio dell'ufficio ecc., della rispettiva persona, potrebbe provocare. Può trattarsi di pericoli di tipi molto diversi, per es. del pericolo di nuovi delitti o comportamenti scorretti, del pericolo di atti invalidi, o del pericolo di uno scandalo.

In ogni caso, la causa della sospensione deve essere strettamente legata alla sua provvisorietà. Se si trattasse di una causa che esistesse per sempre (cioè per il resto della vita del titolare dell'ufficio), non si vedrebbe perché l'autorità intenderebbe imporre solo una proibizione provvisoria. D'altra parte, chi impone una proibizione provvisoria, deve necessariamente indicare i criteri che decidono sulla cessazione di tale proibizione. Sono proprio questi criteri che lasciano conoscere la causa della proibizione. Com'è ovvio, la cessazione della sospensione provvisoria da un ufficio può avere delle configurazioni molto diverse: può darsi che la proibizione provvisoria venga tolta; può anche darsi che venga sostituita da una rimozione definitiva dall'ufficio.

La connessione fra la causa della sospensione e la sua provvisorietà può essere illustrata con le summenzionate norme (sezioni 2.1 a 2.4) sulle sospensioni specifiche. Un esempio: quando un docente in una Facoltà ecclesiastica diffonde una dottrina che, secondo il giudizio della competente autorità, sembra contraria alla dottrina della Chiesa e contemporaneamente gravemente dannosa, non potrà essere rimosso dal suo ufficio se non adempiendo le rispettive norme procedurali previste negli statuti della Facoltà (art. 24 OrdVG). Nel frattempo l'autorità può arrivare alla convinzione che sia necessario imporre al docente una proibizione provvisoria di insegnare nella sua Facoltà. La causa di tale sospensione sarebbe la protezione contro il grave danno che il docente potrebbe provocare se

continuasse a insegnare nella stessa maniera. Questa causa cessa con la conclusione della procedura prevista: sia perché il docente, come risultato di questa procedura, viene rimosso dal suo ufficio, sia perché nel frattempo riconosce il suo errore e ritorna alla dottrina della Chiesa, sia perché la procedura dimostra che la discordanza dalla dottrina della Chiesa era stata solo apparente.

La causa di una sospensione non penale deve necessariamente essere diversa dalle cause perseguite dall'imposizione di una pena, cioè dagli scopi delle pene indicati al can. 1341. Quando, dunque, l'autorità vuole riparare lo scandalo creato da un delitto, ristabilire la giustizia che da un delitto è stata violata, o emendare il delinquente, occorre necessariamente seguire le norme sui processi penali (amministrativi o giudiziari), incluse le norme sui rimedi penali e le penitenze (cann. 1339-1340). Sarebbe abusivo imporre una sospensione non penale solo per evitare di condurre una procedura penale.

Per avere una giusta causa, la sospensione deve osservare il principio di proporzionalità. In modo particolare, l'ambito della sospensione deve essere proporzionale alla causa con cui viene giustificata. Un esempio lo può illustrare: a un catechista è stato chiesto di accompagnare due gruppi: un gruppo di bambini e un gruppo di catecumeni adulti. Ora, è stato accusato di aver abusato un bambino. Non è ancora certo se lui è veramente colpevole. Per evitare altri casi di abuso, può essere adeguato sospendere il suo coinvolgimento con i bambini; questo scopo, invece, non giustifica sospendere la sua attività con il gruppo di adulti. Sembra che una sospensione completa di esercitare il suo ufficio sarebbe sproporzionata.

Per assicurare la proporzionalità della sospensione non penale, occorre valutare anche gli effetti collaterali di tale misura. A questo riguardo, la sfida tipica è la protezione della buona fama del titolare. L'esperienza insegna che una sospensione può facilmente ledere la fama della per-

sona sospesa, e che può essere difficile se non impossibile riparare tale danno anche quando alla fine della procedura nessun comportamento incorretto del sospeso risulta provato. Sarebbe ingiusto se l'autorità che considera imporre una sospensione ignorasse questo pericolo.

4.5 *La sospensione non penale da un'altra funzione*

L'argomentazione presentata per gli uffici ecclesiastici può anche essere applicata ad altre funzioni simili. Per esempio, benché la dignità cardinalizia non sia considerata un ufficio, è chiaro che il Romano Pontefice può non solo ritirare questa dignità, ma può anche provvisoriamente vietare a un Cardinale l'esercizio dei diritti annessi a questa dignità. Similmente, l'Ordinario per una giusta causa può proibire in modo provvisorio a un lettore o a un accolito l'esercizio del suo ministero.

4.6 *La sospensione non penale dagli ordini sacri*

4.6.1 La potestà necessaria per imporre una sospensione

Anche riguardo alla possibilità di una sospensione non penale dagli ordini sacri, occorre distinguere fra la questione se un'autorità possieda la potestà necessaria per imporre una tale sospensione, e la questione se lo possa fare legittimamente. Esiste, dunque, la possibilità che una sospensione dagli ordini sacri sia valida ma illegittima.

Le norme sulla dispensa dal celibato del 1980 e il can. 1722 sulle misure cautelari dimostrano che la potestà necessaria per imporre una sospensione non penale dall'ordine sacro — sia completa, sia parziale — spetta all'Ordinario competente del chierico. Non ci sono indizi per l'opinione secondo cui l'Ordinario competente possieda questa potestà solo in queste situazioni specifiche, come una potestà delegata *a iure* per queste situazioni. Sembra piuttosto che questa potestà faccia parte della potestà or-

dinaria di ogni Ordinario in quanto Ordinario, nell'ambito della sua competenza.

È da notare, tuttavia, che la potestà dell'Ordinario di imporre una sospensione non può mai proibire ogni esercizio dell'ordine sacro. Nel caso dei sacerdoti rimane almeno il diritto di dare l'assoluzione a un penitente in pericolo di morte (can. 976). Inoltre, sembra esistere un altro limite, molto più importante, della potestà dell'Ordinario, quello previsto nel can. 900 §2, secondo il quale «*licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non impeditus*». Secondo questa norma, una proibizione generale di celebrare l'Eucaristia presuppone una legge che prevede tale proibizione⁵⁵. Le norme summenzionate sulle situazioni specifiche (la procedura per la dispensa dal celibato, e il can. 1722) costituiscono tali leggi. Al contrario, non esiste una legge generale che conferisce all'Ordinario la potestà di imporre una proibizione non penale di celebrare l'Eucaristia. All'infuori dei casi previsti da una legge, dunque, una sospensione generale non penale di celebrare l'Eucaristia sarebbe non solo illegittima, ma anche invalida. Quest'osservazione, però, non toglie all'Ordinario la possibilità di proibire la celebrazione eucaristica in un determinato contesto, per esempio in un determinato luogo.

4.6.2 Le condizioni per la legittimità della sospensione

Considerando che l'Ordinario competente possiede la potestà per imporre validamente — nei limiti esposti sopra — una sospensione non penale dagli ordini sacri, il principio fondamentale da applicare è quello del can. 51: ci deve essere una motivazione, cioè una giusta causa per una tale sospensione.

⁵⁵ È da notare che il Codice orientale non contiene una norma parallela.

Occorre, però, prendere in considerazione anche le norme sulla revoca delle individuali facoltà connesse agli ordini sacri. In effetti, per la legittimità della revoca della facoltà di confessare, il can. 974 §1 richiede una *gravis causa*. È vero che la sospensione della facoltà, a causa della sua provvisorietà, non si identifica con la sua revoca. Ciò nonostante, l'Ordinario che intende imporre una sospensione della facoltà di confessare, dovrà almeno prendere in considerazione le condizioni elevate richieste per la revoca di questa facoltà. È da notare, tuttavia, che il can. 974 §1 non contiene una clausola invalidante. Una revoca della facoltà di confessare che viene fatta senza grave causa, sarebbe illegittima ma valida. Lo stesso vale *a fortiori* per la sospensione imposta senza grave causa.

4.6.3 La giusta causa per la sospensione

Le riflessioni presentate sopra (sezione 4.4.3) sulla giusta causa richiesta per una sospensione non penale del titolare di un ufficio, valgono anche per la sospensione non penale dagli ordini sacri. In modo particolare, la sospensione deve osservare il principio di proporzionalità. In diverse decisioni degli ultimi anni, la Segnatura Apostolica ha sviluppato una giurisprudenza che si basa su questo principio⁵⁶. Nella prassi, per imporre legittimamente una sospensione non penale dagli ordini sacri, che non è prevista da una legge specifica, di regola sarà necessario passare per le individuali facoltà connesse all'ordine sacro, esaminandole una per una, per verificare se lo scopo desiderato ne giustifichi la sospensione o meno.

⁵⁶ G.P. Montini presenta questa giurisprudenza, adducendo diversi esempi, nel suo articolo «Il principio di proporzionalità nei provvedimenti di sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica», pubblicato in questo fascicolo.

5. Come imporre una sospensione non penale a una persona?

Una sospensione non penale imposta *ipso iure* (cf. sopra le sezioni 2.1 e 2.2) si verifica senza l'osservanza di una determinata procedura. Nel caso di una sospensione imposta *ab homine*, invece, occorre chiedere quali siano le norme procedurali che devono essere osservate per agire legittimamente. In seguito si darà una risposta panoramica a questa domanda, prendendo in considerazione sia le sospensioni previste in determinate circostanze (cf. sopra le sezioni 2.3 e 2.4), sia la sospensione non penale all'infuori di esse (cf. sopra la sezione 4).

5.1 *Le norme procedurali*

Le norme menzionate sopra nelle sezioni 2.3 e 2.4, non solo stabiliscono la possibilità di imporre una sospensione non penale a una persona, ma anche determinano specifici aspetti procedurali. Per esempio, il can. 1722 determina i presupposti dell'imposizione di una misura cautelare. Le norme specifiche possono anche rimandare ad altre norme procedurali più dettagliate. In questo modo le *Ordinationes* collegate alla costituzione apostolica *Veritatis gaudium* (art. 24 §1) richiedono che «sia definito con cura negli Statuti il modo di procedere nei casi di sospensione». È da notare, però, che tutte queste norme procedurali valgono solo per il rispettivo tipo di sospensione non penale, non per la sospensione non penale in genere.

Sembra che la procedura che conduce a una sospensione non penale sia sempre una procedura amministrativa. Tale sospensione, infatti, non rientra fra gli scopi di un processo giudiziale. La sospensione non è una conseguenza di un diritto soggettivo, né una dichiarazione di un fatto giuridico (can. 1400 §1, 1°) e non si tratta nemmeno dell'imposizione di una pena (can. 1400 §1, 2°). Trattandosi di una procedura amministrativa e presupponendo

che la sospensione si basi sulla potestà esecutiva della rispettiva autorità⁵⁷, occorre osservare le norme procedurali dei cann. 35-58.

Anche una misura cautelare secondo il can. 1722 si impone con un atto amministrativo. Benché tale atto venga posto durante un processo penale — o almeno, nel caso di un *delictum gravius*, durante l'investigazione previa⁵⁸ —, non si basa sulla potestà giudiziale dell'Ordinario — o, nel caso di un *delictum gravius*, eventualmente del presidente del collegio dei giudici⁵⁹ —, ma sulla sua potestà amministrativa.

5.2 *La competenza per imporre una sospensione non penale*

Per quanto riguarda gli uffici, chi può rimuovere il titolare dal suo ufficio, può anche imporgli una sospensione provvisoria. Ciò vuol dire che la competenza per una sospensione non penale del titolare di un ufficio corrisponde alla competenza per la sua rimozione. Per quanto riguarda, invece, gli ordini sacri, la competenza per proibire a un chierico l'esercizio degli ordini segue i principi generali per la responsabilità di vigilare su un chierico. Perciò, l'Ordinario proprio di un chierico può imporgli una sospensione che ha vigore ovunque, mentre un altro Ordinario lo può fare solo nell'ambito della sua competenza.

Alcune delle norme specifiche sulla sospensione imposta *ab homine* (cf. sopra le sezioni 2.3 e 2.4) determinano in modo più dettagliato l'autorità competente a imporre la sospensione. La sospensione del sacerdote che

⁵⁷ Ci possono essere anche sospensioni che non si basano sulla potestà esecutiva. Si pensi, per esempio, alla sospensione imposta dal presidente di un'associazione privata a un membro dell'associazione, in conformità con i suoi statuti.

⁵⁸ Cf. CDF, *Norme* (cf. nt. 46).

⁵⁹ Cf. CDF, *Norme* (cf. nt. 46).

ha chiesto la dispensa dagli obblighi sacerdotali viene imposta dall'Ordinario che svolge tutta la procedura⁶⁰. La competenza per imporre le misure cautelari di cui al can. 1722 si determina secondo il tribunale che svolge il processo penale (o almeno — nel caso di un *delictum gravius* — l'investigazione previa). La competenza per imporre una sospensione a un docente di una Facoltà ecclesiastica, spetta al Gran Cancelliere⁶¹. La sospensione di un dipendente della Curia Romana viene imposta dal capo dicastero⁶².

5.3 *Le cause per una sospensione non penale*

Le norme menzionate sopra nelle sezioni 2.3 e 2.4 indicano anche le cause che possono giustificare la rispettiva sospensione non penale. Per esempio, gli art. 72 e 84 del Regolamento Generale della Curia Romana indicano le cause che possono giustificare la sospensione di un dipendente della Curia. Il can. 1722 limita la possibilità di imporre misure cautelari al senso di questo canone a tre cause: queste misure devono servire per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni o garantire il corso della giustizia.

Le cause indicate in tutte queste norme si riferiscono solo al rispettivo tipo di sospensione non penale. Non sono richieste per la sospensione non penale in genere. La questione di quali cause possano giustificare una sospensione non penale all'infuori dei casi specifici, è già stata discussa sopra (cf. le sezioni 4.4.3 e 4.6.3).

⁶⁰ Cf. CDF, Norme *Ordinarius competens* (cf. nt. 26), Art. 1, 2 e 4.

⁶¹ Cf. CEC, *Ordinationes* (cf. nt. 27), Art. 24 §2.

⁶² Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale* (cf. nt. 28), Art. 80 §1, 84 §§ 1-2, 85.

5.4 *La raccolta di notizie e prove, e le autorizzazioni*

Secondo il can. 50, l'autorità, prima di prendere la decisione su una sospensione non penale, deve ricercare le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è possibile, ascoltare la persona che intende sospendere. In modo particolare, per imporre una sospensione come misura cautelare a norma del can. 1722, occorre prima udire il promotore di giustizia e citare l'accusato. Per imporre una sospensione a un dipendente della Curia occorre coinvolgere, secondo i casi, la Commissione disciplinare della Curia e la Segreteria di Stato⁶³. I dettagli della investigazione che deve essere fatta prima di una sospensione imposta a un docente, dipendono dagli statuti della rispettiva Facoltà ecclesiastica.

5.5 *Attenzione alle leggi civili*

Com'è ovvio, quando l'autorità intende imporre una sospensione a qualcuno che si trova in un rapporto di lavoro riconosciuto dal diritto civile, è possibile che la sospensione abbia anche ripercussioni nell'ordinamento civile a cui occorre fare attenzione.

5.6 *La possibilità di ricorrere contro una sospensione non penale*

Contro la sospensione non penale imposta per atto amministrativo, la persona sospesa può presentare un ricorso gerarchico secondo i canoni 1732 e seguenti. In modo particolare, anche le misure cautelari di cui al can. 1722 possono essere impugnate in questo modo⁶⁴. Il ricorso non sospende gli effetti della sospensione (cf. cann. 1734 §1 e 1737 §3).

⁶³ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento Generale* (cf. nt. 28), Art. 73 e 80 §1.

⁶⁴ Cf. C. PAPAIE, *Il processo penale canonico*, Città del Vaticano 2007, 112 con nota 73; G.P. MONTINI, «Provvedimenti» (cf. nt. 45), 202.

6. Le conseguenze giuridiche della sospensione non penale

6.1 *Illegittimità*

Quando qualcuno è stato sospeso dall'esercizio del suo ufficio, del suo ministero ecc., sarebbe illegittimo, per questi, esercitarlo finché la sospensione rimane. Quest'illegittimità è proprio il contenuto essenziale della sospensione. Sorge la domanda se le eccezioni stabilite per le proibizioni penali nei canoni 1335 e 1338 §3 valgano anche per la sospensione non penale. Sembra che la risposta debba essere negativa, perché lo scopo della sospensione non penale è diverso da quello della sospensione penale. Perciò non si può applicare il principio *ubi eadem est ratio ibi idem ius*. Un esempio lo può illustrare: la sospensione del chierico che ha richiesto la dichiarazione di nullità dei suoi ordini vuole evitare la celebrazione invalida dei sacramenti. Questo scopo non cambia nelle situazioni eccezionali dei canoni indicati del libro sesto.

6.2 *Punibilità della non-osservanza della sospensione?*

Secondo il can. 1393, chi viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito con giusta pena. Questa norma si applica a un chierico sospeso quando la sospensione è una pena. Tuttavia, non esiste una norma paragonabile per il caso di una sospensione non penale. Se in un caso concreto un'autorità ritiene importante che la violazione di una sospensione sia punibile, può aggiungere alla sospensione un precetto penale.

6.3 *Invalidità?*

Occorre chiedere se la sospensione comporti solo l'illegittimità degli atti della persona sospesa o anche la loro invalidità. A questo riguardo occorre distinguere fra la potestà di ordine e le altre potestà e facoltà. È ovvio che la potestà di ordine una volta validamente ricevuta non viene

ritirata. Perciò, quando un chierico che è sospeso dai suoi ordini celebra un sacramento che si basa solo sulla potestà di ordine, come l'eucaristia, agisce illegittimamente ma validamente.

Per quanto riguarda, invece, gli altri tipi di potestà o facoltà, la risposta non è così evidente. Questo dubbio riguarda la potestà di governo, le potestà simili come quelle dei Superiori religiosi, e la facoltà per celebrare i sacramenti della confermazione e della penitenza. Di per sé la Chiesa potrebbe imporre una proibizione che riguarda solo la liceità o una proibizione che riguarda anche la validità dell'esercizio di queste potestà e facoltà.

Nel campo del diritto penale le conseguenze di una sospensione sono chiare. Secondo il can. 1333 §2, una censura *latae sententiae* di sospensione che non è stata dichiarata, tocca solo la liceità. Nel caso di una censura *latae sententiae* di sospensione che è stata dichiarata, e nel caso di una censura *ferendae sententiae*, dipende dalla rispettiva legge o dal rispettivo precetto penale se la sospensione tocca anche la validità degli atti. Una proibizione imposta come pena espiatoria, invece, secondo il can. 1336 §1, 3° non tocca mai la validità degli atti proibiti.

Per quanto riguarda le conseguenze di una sospensione non penale, fra gli autori ci sono diverse opinioni. Gli autori non discutono la questione in modo generale ma riguardo alle singole norme che prevedono una sospensione imposta *ipso iure*, come la sospensione menzionata nel can. 143 §2. Alcuni affermano che in questo caso gli atti della persona sospesa sono solo illegittimi⁶⁵, altri invece dicono che sono anche invalidi⁶⁶.

⁶⁵ H. HEIMERL – H. PREE, *Kirchenrecht. Allgemeine Normen und Ehe-recht*, Wien 1983, 118; H. PREE, «Die Ausübung der Leitungsgewalt», in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 2015³, 214; H. SOCHA, Commento al can. 143, in *MK CIC*, n. 3 (nov. 1983).

⁶⁶ B. GANGOITI, Commento al can. 143, in A. BENLLOCH POVEDA, ed., *Código de Derecho canónico*, Valencia 1993, 93; J. GARCÍA MARTÍN,

Trovare la soluzione di questa domanda richiede un esame degli argomenti apportati dagli autori. Gli autori che negano la forza invalidante della sospensione si appoggiano soprattutto sul can. 10. Affermano che una norma sulla sospensione imposta *ipso iure*, per toccare la validità, dovrebbe stabilirlo espressamente. Gli autori, invece, che affermano la forza invalidante della sospensione, spiegano che la sospensione in modo provvisorio ritira la potestà che fa parte dell'abilità della persona richiesta per i rispettivi atti. Senza quest'abilità gli atti, secondo il can. 124, sono nulli. La differenza entro una sospensione della potestà e una rimozione perpetua della potestà, secondo questi autori, non riguarda la forza, per dirlo così, con la quale la potestà è ritirata. Riguarda invece il carattere provvisorio o perpetuo del ritiro della potestà. Se qualcuno è rimosso dal suo ufficio, è chiaro che non può più esercitarlo validamente. Lo stesso vale nel caso di una persona sospesa, però solo per la durata della sospensione. Questa seconda opinione sembra corrispondere meglio allo scopo della sospensione non penale. Si può pensare, per esempio, al conflitto di competenza fra l'Amministratore apostolico *sede plena* e il Vescovo diocesano. Non si vede una ragione perché la sospensione del Vescovo diocesano dovrebbe essere imposta solo per la liceità degli atti. Se il Vescovo potesse porre atti illegittimi ma validi, si potrebbero creare molti problemi.

È comunque chiaro che l'argomento del can. 10 riguarda solo la sospensione imposta *ipso iure*. Nel caso di una sospensione imposta per decreto singolare, dipende dall'autorità competente se la sospensione riguardi la validità o meno. È consigliabile chiarificare questo punto nel decreto. In caso di dubbio, occorre applicare le norme sull'interpre-

Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Venezia 2015⁶; N. RUF, *Das Recht der Katholischen Kirche*, Freiburg 1983, 57; F.J. URRUTIA, *Les normes générales*, Paris 1994, 227.

tazione degli atti amministrativi (cf. can. 36). Il decreto di sospensione restringe i diritti di una persona; perciò, in caso di dubbio, secondo il can. 36, il decreto è sottoposto a interpretazione stretta.

6.4 *Vacanza dell'ufficio?*

Chi è sospeso dal suo ufficio, non lo può esercitare. Tuttavia, l'ufficio non è vacante. Perciò, fin quando dura la sospensione, la provvisione dell'ufficio a un'altra persona sarebbe invalida (can. 153 §1).

6.5 *Nomina di un sostituto*

Nel caso di un parroco che ha presentato un ricorso contro la sua rimozione, il Vescovo, secondo il can. 1747 §3, deve provvedere tramite un amministratore parrocchiale. Nel caso di una persona sospesa, invece, il Codice non contiene norme circa la supplenza. Spetta, perciò, alla competente autorità decidere se la situazione richieda la nomina di un sostituto.

6.6 *I diritti della persona sospesa*

Per quanto riguarda i diritti della persona sospesa, occorre distinguere entro i diritti che hanno una connessione con la sospensione e gli altri diritti. Per esempio, i diritti dei chierici che si basano sulla loro incardinazione, come il diritto al sostentamento (can. 384), rimangono in vigore nonostante la sospensione. Lo stesso vale per i diritti che un religioso possiede in quanto religioso. È più difficile la domanda se una retribuzione per un determinato lavoro debba essere pagata anche quando la sospensione proibisce l'esercizio di questo lavoro. A questo riguardo, sarebbe ingiusto ridurre la retribuzione a una persona sospesa, qualora la sospensione non dipendesse né dal comportamento né dalla capacità lavorativa della persona sospesa,

come nel caso del Vicario generale che è sospeso *ipso iure* quando è sospeso il Vescovo, o nel caso di una persona sospesa a causa di un'accusa di una violazione che non è ancora stata provata. Perciò, per evitare il pagamento di un salario a una persona che non lavora, sarà consigliabile, per quanto possibile, assegnare alla persona sospesa un lavoro diverso che è legittimo e accettabile.

6.7 *Eccezioni da una sospensione dagli ordini sacri?*

Considerando le norme sulle facoltà dei chierici, ci si può chiedere se da una sospensione imposta dall'Ordinario proprio del chierico, un altro Ordinario possa permettere eccezioni per il suo territorio o ambito di competenza. A prima vista, può sembrare che si possano applicare le norme sulla revoca di una facoltà. Quando, per esempio, l'Ordinario proprio revoca la facoltà di confessare, concessa a un sacerdote per tutto il mondo (cf. can. 967 §2), un altro Ordinario può certamente concedere, *servatis servandis* (cf. can. 971), tale facoltà di nuovo per l'ambito della sua diocesi. Questo paragone, però, non regge. La sospensione non s'identifica con una revoca provvisoria. La sospensione non penale viene imposta per evitare determinati pericoli. Può essere necessario evitare tali pericoli in tutto il mondo; perciò, è necessario che l'Ordinario proprio abbia la potestà di imporre una sospensione che si applichi ovunque e che non possa essere limitata da altri Ordinari.

Certamente, se l'Ordinario proprio che impone una sospensione non penale, volesse concedere ad altri Ordinari la possibilità di permettere delle eccezioni per il loro territorio, potrebbe farlo. Se, invece, l'Ordinario volesse proprio escludere questa possibilità, per ragioni di sicurezza sarà consigliabile dirlo esplicitamente nel decreto di sospensione.

Conclusioni

Mentre il libro primo del Codice contiene molte norme sulla provvisione e la perdita di un ufficio ecclesiastico, non contiene norme generali sulla sospensione del titolare di un ufficio. Il libro sesto contiene le norme sulla sospensione penale. Riguardo alla sospensione non penale si può parlare di una lacuna nel Codice. Lo stesso vale non solo per la sospensione non penale da un ufficio, ma anche per la sospensione non penale da un'altra funzione e per la sospensione non penale dal ministero sacro.

Tuttavia, l'esistenza di queste lacune non significa che una sospensione non penale non sia possibile. Secondo le circostanze concrete non è difficile immaginare situazioni in cui una sospensione non penale può essere giustificata. Lo scopo tipico di una sospensione non penale è la protezione della Chiesa contro eventuali pericoli che l'esercizio del rispettivo ufficio ecc. potrebbe provocare. È chiaro che una sospensione comporta una restrizione dei diritti della persona sospesa. Tuttavia, questa restrizione di regola sarà meno grave se comparata a una rimozione perpetua dall'ufficio o dalla rispettiva funzione.

L'elemento specifico della sospensione non penale nel senso di questo studio è il suo carattere provvisorio. Similmente alla censura di sospensione, anche la sospensione non penale è imposta in vista di un successivo chiarimento che comporterà la cessazione della sospensione — sia perché non è più necessaria, sia perché viene sostituita da una rimozione o proibizione perpetua.

Nel caso di una futura revisione del Codice, è auspicabile che il Legislatore includa norme generali sulla sospensione non penale, riempiendo così le lacune che esistono nel diritto vigente.

Sommario

Molte norme del diritto canonico vigente prevedono la possibilità di imporre a qualcuno una proibizione provvisoria, non penale, di esercitare il suo ufficio, una sua funzione o l'ordine sacro. In tali casi si può parlare di una «sospensione non penale». Lo studio elenca queste norme e discute le domande se e come tale sospensione possa essere imposta anche all'infuori dei casi specifici menzionati nelle norme.

Parole-chiave: sospensione; misure cautelari; uffici; ordine sacro.

Summary

Imposed Suspension of a Non-Penal Character

Many of the norms of the 1983 Code of Canon Law mention the possibility of imposing on someone a provisional non-penal prohibition of the exercise his or her office, job, or sacred orders. In cases of this type it is possible to speak of a «non-penal suspension». The study provides a list of such norms and discusses the question of whether and how such a suspension may be imposed even outside of the specific cases that are mentioned in the norms.

Keywords: suspension; precautionary measures; offices; sacred order.